

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2010, n. 16

Pubblicazione: ([B.U. 18 novembre 2010, n. 101 supp. n. 9](#))
[urn:nir:regione.marche:legge:2010-11-15;16](#)

Art. 36

(Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'[articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), al fine di prevenire impatti negativi per l'ambiente e il paesaggio, gli impianti in corso di autorizzazione al 30 settembre 2010 devono adeguare il progetto alle prescrizioni di cui ai punti 6.8, 6.9 e 6.12 dell'Allegato II della deliberazione dell'Assemblea legislativa 30 ottobre 2010, n. 13 "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'[articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#) per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. [Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12](#)".
2. Le serre individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 sono soggette alla disciplina di cui all'atto approvato dall'Assemblea legislativa regionale ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, della l.r. 4 agosto 2010 n. 12](#) (Modifica alla [legge regionale 14 aprile 2004, n. 7](#) "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale").
3. L'atto di cui all'[articolo 2, comma 2, della l.r. 12/2010](#) produce effetti dal giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale.
4. Ai procedimenti in corso relativi a domande presentate prima dell'entrata in vigore dell'atto di cui all'[articolo 2, comma 2, della l.r. 12/2010](#) si applicano le norme in vigore al momento della presentazione delle predette domande.
5. La disciplina degli impatti cumulativi applicabile agli impianti fotovoltaici a terra che determinano nel loro complesso una potenza superiore a 1.000 KW non si applica qualora la potenza dei singoli impianti sia inferiore o uguale a 20 KW.